



## **Il Tribunale dell'UE conferma la validità delle restrizioni introdotte a livello dell'UE nel 2013 nei confronti degli insetticidi clothianidin, tiametoxam e imidacloprid in considerazione dei rischi per le api**

*Esso accoglie, invece, in gran parte, il ricorso della BASF e annulla le misure che restringono l'utilizzazione del pesticida fipronil, dato che tali misure sono state imposte senza una previa analisi del loro impatto.*

A seguito della perdita di colonie di api in conseguenza di vari casi di cattivo utilizzo di pesticidi, nel 2012 la Commissione ha deciso di riesaminare le approvazioni rilasciate a livello dell'Unione per le sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid (che rientrano nella famiglia dei neonicotinoidi) e per la sostanza attiva fipronil (che rientra nella famiglia dei fenilpirazolici). Essa ha in particolare chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di effettuare una nuova valutazione dei rischi di tali sostanze per la salute delle api.

In considerazione dei rischi individuati dall'EFSA, il 24 maggio 2013 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione 485/2013<sup>1</sup> che vieta, a partire dal 26 maggio 2013, per la clothianidin, il tiametoxam e l'imidacloprid:

- qualsiasi uso non professionale all'interno e all'esterno;
- qualsiasi uso come la concia delle sementi o il trattamento del terreno per i seguenti cereali, se seminati da gennaio a giugno: orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento;
- qualsiasi uso come trattamento fogliare per i seguenti cereali: orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento;
- qualsiasi uso come la concia delle sementi, il trattamento del terreno o l'applicazione fogliare per un centinaio di colture, tra cui la colza, la soia, il girasole e il mais, salvo nel caso in cui siano coltivati in serra e con l'eccezione dei trattamenti fogliari dopo la fioritura.

Il succitato regolamento di esecuzione vieta altresì, a partire dal 1° dicembre 2013, l'utilizzo e l'immissione sul mercato delle sementi di determinate colture conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze (tra cui le sementi di cereali estivi, la colza, la soia, il girasole e il mais), fatta eccezione per le sementi usate in serra.

Inoltre, il 14 agosto 2013 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione n. 781/2013<sup>2</sup> relativo al fipronil.

<sup>1</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU 2013, L 139, pag. 12).

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 781/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fipronil e che vieta l'uso e la vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva (GU 2013, L 219, pag. 22).

Detto regolamento di esecuzione:

- limita, a partire dal 16 agosto 2013, l'uso di prodotti fitosanitari contenenti fipronil alle colture in serra e alle sementi di porri, cipolle, scalogni e ortaggi del genere Brassica da seminare in campi e da raccogliere prima della fioritura, e
- vieta, a partire dal 1° marzo 2014, l'uso e l'immissione sul mercato di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti fipronil, tranne che per coltivazioni destinate ad essere utilizzate sotto serra e per le sementi di porri, cipolle, scalogni e ortaggi del genere Brassica da seminare in campi e da raccogliere prima della fioritura.

In aggiunta, i due summenzionati regolamenti di esecuzione obbligano gli Stati membri a modificare o a ritirare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid entro il 30 settembre 2013 (con un eventuale periodo di tolleranza avente termine al più tardi il 30 novembre 2013). Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti fipronil, lo stesso obbligo è previsto per la data del 31 dicembre 2013 (con un eventuale periodo di tolleranza avente termine al più tardi il 28 febbraio 2014).

Il gruppo Bayer, che produce e commercializza l'imidacloprid e la clothianidin all'interno dell'Unione, il gruppo Syngenta, che produce e commercializza il tiametoxam (nonché sementi conciate), e il gruppo BASF, che produce e commercializza il fipronil, hanno adito il Tribunale dell'Unione europea chiedendo l'annullamento dei suddetti divieti e restrizioni. La Syngenta ha inoltre chiesto il pagamento di un risarcimento pari almeno a EUR 367,9 milioni.

**Con una delle sue sentenze odierne, il Tribunale respinge integralmente i ricorsi della Bayer e della Syngenta relativi ai neonicotinoidi clothianidin, tiametoxam e imidacloprid.**

Il Tribunale rileva, in proposito, che, con l'entrata in vigore, il 14 giugno 2011, del regolamento 1107/2009<sup>3</sup>, i requisiti relativi all'assenza di effetti inaccettabili sulle api (che, con gli altri impollinatori, svolgono un ruolo importante tanto per la flora naturale quanto per le colture arabili<sup>4</sup>) sono stati rafforzati a livello dell'Unione in modo sostanziale. Viene ora espressamente richiesto che l'esposizione delle api alle sostanze attive in esame sia soltanto «trascurabile» o che il loro utilizzo non abbia «alcun effetto inaccettabile acuto o cronico per la sopravvivenza e lo sviluppo della colonia, tenendo conto degli effetti sulle larve di api e sul comportamento delle api». Tali nuovi requisiti si applicano anche in caso di riesame delle approvazioni esistenti.

Secondo il Tribunale, vista l'esistenza di nuovi studi i cui risultati<sup>5</sup> suscitavano, rispetto alle conoscenze disponibili al momento della precedente valutazione, preoccupazioni in merito al permanere dei presupposti per l'approvazione, la Commissione ha potuto correttamente ritenere necessario procedere ad un riesame dell'approvazione delle sostanze di cui trattasi.

Inoltre, il termine di circa otto mesi di cui nel caso di specie disponeva l'EFSA per la nuova valutazione dei rischi non era né eccessivamente breve né inusuale.

**Per quanto riguarda gli utilizzi limitati o vietati nel 2013, il Tribunale dichiara che la Commissione è stata in grado di dimostrare che, alla luce del rafforzamento sostanziale dei requisiti relativi all'assenza di effetti inaccettabili delle sostanze attive sulle api, i rischi accertati dall'EFSA giustificavano la conclusione secondo cui le tre sostanze in esame non rispondevano più ai criteri di approvazione.** L'analisi degli argomenti addotti dalla Bayer e dalla Syngenta a questo riguardo non ha fatto emergere errori (come in particolare errori manifesti di valutazione) né una cattiva applicazione del principio di precauzione o del principio di

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (GU 2009, L 309, pag. 1).

<sup>4</sup> Secondo l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite, l'84 % delle 264 specie coltivate in Europa dipenderebbe dagli impollinatori, tra cui le api.

<sup>5</sup> Tre studi avevano evidenziato motivi di preoccupazione sugli effetti dell'esposizione delle api a dosi subletali delle sostanze in esame (riduzione della proporzione delle api bottinatrici che ritornano all'arnia ed effetti sullo sviluppo delle colonie di calabroni).

proporzionalità. Quanto al **principio di precauzione**, il Tribunale ricorda che esso consente alle istituzioni, quando sussistono incertezze scientifiche riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute umana o per l'ambiente, di adottare misure protettive senza dover attendere che la realtà e la gravità di tali rischi siano esaurientemente dimostrate o che si concretizzino gli effetti nocivi per la salute. In più, il principio di precauzione fa prevalere le esigenze connesse alla protezione della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente sugli interessi economici.

Per quanto riguarda il divieto di utilizzare e di immettere sul mercato sementi conciate, il Tribunale rileva che tale divieto era l'unico mezzo per assicurare l'effetto utile della restrizione apportata all'approvazione delle sostanze di cui trattasi. Infatti, in sua mancanza, gli stock esistenti di sementi legalmente conciate prima del ritiro o della modifica effettiva delle autorizzazioni esistenti a livello nazionale avrebbero potuto circolare all'interno degli Stati membri ed essere utilizzati nel territorio di quelli che non hanno adottato misure nazionali.

**Relativamente al fipronil, con l'altra sua sentenza odierna, il Tribunale annulla il regolamento di esecuzione n. 781/2013 nella misura in cui esso i) limita, a partire dal 16 agosto 2013, l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva alle colture in serra nonché alle sementi di porri, cipolle, scalogni e ortaggi del genere Brassica da seminare in campi e da raccogliere prima della fioritura e ii) obbliga gli Stati membri a modificare o a ritirare le autorizzazioni vigenti di prodotti fitosanitari contenenti fipronil.**

**Infatti, la Commissione ha adottato tali restrizioni senza avere previamente ponderato le conseguenze della sua azione, rispetto alle possibili conseguenze della sua astensione, sui diversi interessi in gioco. Avendo omesso di effettuare una simile valutazione di impatto, la Commissione ha violato il principio di precauzione.**

Invece, per quanto riguarda il divieto di utilizzare e di immettere sul mercato, a partire dal 1° marzo 2014, sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti fipronil, il Tribunale respinge il ricorso della BASF. Difatti, dal momento che tale gruppo non commercializza esso stesso sementi conciate con tali prodotti, detto divieto non lo riguarda direttamente, e, pertanto, la sua domanda di annullamento non è ricevibile.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale .*

*Il testo integrale delle sentenze ([T-429/13](#) e [T-451/13](#) nonché [T-584/13](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*